



COMUNE di SOGLIANO CAVOUR

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO
DEI RIFIUTI**

Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/08/2015

INDICE

Regolamento Comunale di gestione dell'autocompostaggio,

INDICE	2
Articolo 1 – Principi e oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Definizione di autocompostaggio	3
Articolo 3 – Soggetti interessati	4
Articolo 4 – Finalità e benefici dell'autocompostaggio.....	4
Articolo 5 – Materiali compostabili e non compostabili	5
Articolo 6 – Modalità di compostaggio consentite e tecniche di compostaggio.....	6
Articolo 7 – Modalità di iscrizione all'Albo Comunale Compostatori	8
Articolo 8 – Rinnovo iscrizione all'Albo degli Autocompostatori	8
Articolo 9 – Comunicazioni di cessazione e/o variazioni	8
Articolo 10 – Agevolazioni	9
Articolo 11 – Verifiche e controlli	9
Articolo 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti	10
Articolo 13 – Attività vietate	10
Articolo 14 – Norme di rinvio.....	11
Articolo 15 – Pubblicità	11
Articolo 16 – Entrata in vigore.....	11
Articolo 17 – Modulistica allegata	11

Articolo 1 – Principi e oggetto del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, ritenendo prioritario l'obiettivo della riduzione a monte dei rifiuti da conferire allo smaltimento in discarica, ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, della valorizzazione del territorio e delle risorse ambientali, propone ai propri cittadini e utenti, l'adesione al progetto di autocompostaggio quale parte integrante di un'organica gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza di questa Amministrazione.
2. L'autocompostaggio può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.
3. Il progetto di autocompostaggio prevede:
 - a. l'organizzazione annuale di un Corso sulle modalità pratico-esecutive dell'autocompostaggio;
 - b. l'istituzione dell'Albo Comunale degli Autocompostatori;
 - c. agevolazioni sul tributo per smaltimento rifiuti per gli utenti iscritti all'Albo Comunale degli Autocompostatori.
4. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il presente Regolamento si estenderà anche a coloro che già sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti l'auto compostaggio.
5. Le norme contenute in questo Regolamento riguardano:
 - a. le modalità di realizzazione di un razionale metodo di autocompostaggio;
 - b. i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Sogliano Cavour;
 - c. i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica dell'autocompostaggio;
 - d. le agevolazioni sul tributo per smaltimento rifiuti agli utenti iscritti all'Albo Comunale degli autocompostatori;
 - e. gli obblighi degli aderenti alla pratica dell'autocompostaggio.

Articolo 2 – Definizione di autocompostaggio

1. L'autocompostaggio è un metodo di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, ottenendo dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti il *compost*, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto, giardino o campagna.
2. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Articolo 3 – Soggetti interessati

1. Possono aderire all'Albo Comunale degli Autocompostatori le utenze domestiche, residenti o non residenti, dell'intero territorio comunale, che dispongano nella propria abitazione o nelle immediate vicinanze di un orto o di un giardino che:
 - a. si trovino nelle condizioni indicate nel presente Regolamento;
 - b. si impegnino a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio della propria utenza;
 - c. accettino totalmente il presente Regolamento.

Articolo 4 – Finalità e benefici dell'autocompostaggio

1. La pratica dell'autocompostaggio, che va condotta nei limiti e nel rispetto di tutte le disposizioni richiamate nel presente Regolamento e nella specifica normativa regionale e nazionale è finalizzata a:
 - ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione dei "composti" migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

2. Il vantaggio principale dell'autocompostaggio è costituito dall'ottenimento, - in casa e a costo zero-, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante (fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio). Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale.
3. La comunità intera beneficia dell'attività di autocompostaggio per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Materiali compostabili e non compostabili

1. Sono materiali compostabili:
 - gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uovo e residui vegetali in genere, pane raffermo, fondi di caffè, bustine di tè esausto, etc.;
 - gli scarti provenienti dal giardino: foglie, fiori recisi, rametti, piccole potature;
 - gli scarti di provenienza diversa: trucioli di legno, segatura, cenere di legna;
2. Sono altresì materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono causare cattivi odori e attirare insetti, ratti o altri animali superiori: gli avanzi di pasta condita, scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi, scarti di pesce, etc.;
3. sono materiali compostabili, ma richiedono un tempo di trasformazione maggiore e pertanto devono essere aggiunti in piccole quantità: tovaglioli e piatti di cellulosa, pezzetti di carta di giornale, posate e buste in mater-bi, sacchetti di carta, etc.
4. **Sono materiali non compostabili:** carta patinata e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici e in genere qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile;
5. Si possono considerare non compostabili, e quindi da avviare allo smaltimento assieme alla frazione indifferenziata, gli scarti di cucina quali: ossa,

gusci di molluschi e di crostacei, ossa di seppie o calamari, olio, rivestimento in cera di formaggi, etc.

Articolo 6 – Modalità di compostaggio consentite e tecniche di compostaggio

1. I metodi di compostaggio consentiti sono:
 - a. Compostiera fornita dal Comune in comodato d'uso o di proprietà: è un contenitore in plastica rigida, aerato e con struttura a campana, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione dei rifiuti e di uno sportello laterale inferiore per l'estrazione del terriccio. Deve essere sempre posato sul terreno e può essere collocato in giardino, nell'orto, etc..
 - b. Compostiera fai-da-te: è un contenitore cilindrico autoportante realizzato con rete metallica (possibilmente plastificata) a maglia fina, dotato di coperchio superiore per l'introduzione del rifiuto. Se di dimensioni adeguate, può consentire la maturazione del terriccio nella porzione inferiore e la contemporanea introduzione di rifiuti; altrimenti ne occorre sempre una coppia: una in uso e l'altra a riposo, con alternanza da semestrale ad annuale. Deve essere sempre posata sul terreno e può essere collocata in giardino, nell'orto, etc.;
 - c. Cassa di autocompostaggio: è un contenitore in legno, realizzato con doghe sufficientemente distanziate per consentire la circolazione dell'aria. Deve essere sempre posata sul terreno e può essere collocata in giardino, nell'orto di dimensione minima pari a 100 mq;
 - d. Buca o cumulo nel terreno: deve essere opportunamente delimitata per impedire il libero accesso di animali randagi o selvatici. Può essere realizzata solo fuori dal centro abitato, a distanza regolamentare dai confini, essendo assimilabile alle concimaie (art.889 C.C.);
 - e. Compostiera elettromeccanica: Si tratta di piccoli impianti utilizzati per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. Questi impianti vengono utilizzati per servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie) o la necessità di una mensa, di un albergo o altro produttore di scarti organici. Tale metodo dovrà essere dotato di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a norma di legge.

- f. Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte dalle utenze: il loro utilizzo sarà vagliato mediante accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e dovrà essere dotato di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a norma di legge.
2. In nessun caso l'attività di autocompostaggio dovrà costituire disturbo o arrecare danno agli stessi utenti o al vicinato, o pregiudizio per l'igiene pubblica.
3. In tutti i casi il compostaggio dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- a. E' opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
 - b. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco *humus*.
 - c. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
 - d. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato dal proprietario del rifiuto, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.
 - e. il processo di compostaggio può essere facilitato grazie all'utilizzo di attivatori naturali che promuovono e regolano l'attività dei microrganismi che svolgono il processo di trasformazione dei rifiuti domestici biodegradabili in compost.

Articolo 7 – Modalità di iscrizione all'Albo Comunale Compostatori

1. I contribuenti interessati ad aderire all'autocompostaggio ed essere iscritti nell'Albo degli Autocompostatori devono presentare apposita domanda al Settore Ambiente e per conoscenza all'Ufficio Tributi del Comune esclusivamente mediante il **Modello A**, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente per il tributo sui rifiuti;
2. Con tale domanda i contribuenti si impegnano a frequentare obbligatoriamente, in occasione della prima adesione, il corso sul compostaggio che viene organizzato annualmente dal Comune;
3. A seguito della frequenza obbligatoria a tale corso il contribuente otterrà una certificazione e verrà iscritto nell'Albo degli Autocompostatori, che viene tenuto presso il Settore Ambiente del Comune;
4. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.

Articolo 8 – Rinnovo iscrizione all'Albo degli Autocompostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale degli Autocompostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica dell'autocompostaggio e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale degli Autocompostatori.

Articolo 9 – Comunicazioni di cessazione e/o variazioni

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Autocompostatori quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Autocompostatori;

2. L'utente che intende cessare la pratica dell'autocompostaggio è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il **Modello B**, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione.

Articolo 10 – Agevolazioni

1. L'adesione alla pratica del compostaggio potrà far beneficiare di un bonus economico in forma di riduzione del tributo riguardante l'igiene ambientale dovuto dal soggetto cui è intestata l'utenza o di rimborso diretto al soggetto medesimo nel cui nucleo familiare viene effettuato l'autocompostaggio.
2. Il bonus viene riconosciuto nella misura stabilita dal Regolamento Comunale disciplinante il tributo medesimo.

Articolo 11 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del Gestore del Servizio Igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) e degli ispettori ambientali i quali controllano puntualmente che gli utenti iscritti all'Albo degli Autocompostatori non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.

L'Amministrazione Comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite ad esempio appositi protocolli di intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato etc.)

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente secondo il **modello "C"** allegato al presente Regolamento.

3. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede all'autocompostaggio secondo il presente regolamento è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale degli Autocompostatori, con perdita del beneficio a partire dall'anno in cui il controllo è stato effettuato.
4. Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.
5. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la cessazione della riduzione applicata.

Articolo 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 13 – Attività vietate

1. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
2. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
3. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
4. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'Autocompostaggio;

5. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
6. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
7. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Articolo 14 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

Articolo 15 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, costituito da n. 17 articoli e da n. 3 allegati, entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria e incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere automaticamente abrogata.

Articolo 17 – Modulistica allegata

Modello (A): richiesta di iscrizione Albo Autocompostatori;
Modello (B): comunicazione di cessazione;
Modello (C): Scherma di verbale di controllo sopralluogo.